

STUDIO LEGALE GRÜNER DINELLI
VIA DANDOLO N. 19/A - 00153, ROMA
TEL. 06.93563374 FAX 06.93569981
www.grunerdinelli.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso

proposto dal dott. **Mauro Roncarelli** (c.f. RNCMRA78B03A944I) nato a Bologna il 3 febbraio 1978 e residente in Casalecchio di Reno (BO), Via Francesco Cilea n. 46, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in calce al presente atto, dall'avv. prof. Giuliano Grüner (c.f. GRNGLN77T15H501R), dall'avv. Federico Dinelli (c.f. DNLFRC83L09D024X) e dall'avv. Maria Eugenia Albè (c.f. LBAMGN92H49C773O), con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ai seguenti recapiti: fax 06.93569981; p.e.c. *giulianogruner@ordineavvocatiroma.org, federico.dinelli@pec.it, mariaeugenia.albe@pec.it*

contro

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

e nei confronti di

dott. **Massimo Gaspari**, residente in Bolzano, Piazza Mazzini n. 12/b, c.a.p. 39100

dott.ssa **Veronica Biffi**, residente in Trieste, Via Matteotti n. 28, c.a.p. 34138

dott. **Lorenzo Lovisari**, residente in Lendinara (RO), Via Pradespin n. 25, c.a.p. 45026

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari

della **graduatoria di merito** del «*Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai*

fini del reclutamento, per le esigenze delle “Strutture di Ricerca” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, di numero undici “Ricercatori”, Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 28 febbraio 2018, numero 163, e secondo le indicazioni contenute nella “Tabella” riportata nella parte finale della “Relazione istruttoria per il reclutamento di giovani ricercatori e tecnologi”, predisposta dalla Direzione Scientifica ed approvata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 20 luglio 2018, numero 72», approvata con determinazione del Direttore Generale n. 320 del 26 settembre 2019, nella parte in cui, per la Macroarea Tematica 1.2, posizione 4, colloca il ricorrente al quinto posto, con un punteggio pari a 76 (allegato n. 1);

*del **bando** del «Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze delle “Strutture di Ricerca” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, di numero undici “Ricercatori”, Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 28 febbraio 2018, numero 163, e secondo le indicazioni contenute nella “Tabella” riportata nella parte finale della “Relazione istruttoria per il reclutamento di giovani ricercatori e tecnologi”, predisposta dalla Direzione Scientifica ed approvata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 20 luglio 2018, numero 72», e in particolare dell’art. 8, comma 5, nella misura in cui attribuisce rilevanza, in termini di punteggio, al criterio della «anzianità maturata in attività di ricerca» (allegato n. 2);*

*del **verbale n. 1 della Commissione esaminatrice**, recante l’approvazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, nella parte in cui viene attribuita rilevanza, in termini di punteggio, al criterio della «anzianità maturata in attività di ricerca» (allegato n. 3);*

*dei **verbali nn. 2 e 3 della Commissione esaminatrice e dei suoi allegati**, nella parte in cui quest’ultima procede alla valutazione dei titoli dei candidati,*

attribuendo uno specifico punteggio ai candidati per il criterio della «anzianità maturata in attività di ricerca» (**allegato n. 4**);

del **verbale n. 11 della Commissione esaminatrice e dei suoi allegati**, con particolare riferimento all'allegato n. 6, nella parte in cui, nell'ambito della stesura dell'elenco relativo all'articolazione 1.4, determina il punteggio complessivo conseguito dai candidati tenendo conto anche di quello attribuito per il criterio della «anzianità maturata in attività di ricerca» (**allegato n. 5**);

della relazione finale della Commissione esaminatrice, nella parte in cui, nell'ambito della stesura della graduatoria provvisoria per l'articolazione 1.4, tiene conto anche del punteggio attribuito per il criterio della «anzianità maturata in attività di ricerca» (**allegato n. 6**);

per quanto occorrer possa, del d.m. n. 163 del 28 febbraio 2018, nella parte in cui, all'art. 1, comma 4, definisce giovani ricercatori i soggetti che abbiano conseguito un dottorato di ricerca da non più di 5 anni (**allegato n. 7**);

di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ancorché sconosciuti, ove lesivi per il ricorrente

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente a collocare il dott. Roncarelli al secondo posto della graduatoria

in subordine

per l'annullamento

dell'intera procedura concorsuale e di tutti i suoi atti, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla sua riedizione

FATTO

Con bando di concorso approvato con determina del Direttore Generale n. 302 del 15 novembre 2018, l'INAF ha indetto un concorso per il reclutamento, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 11 ricercatori,

III livello professionale, in attuazione di quanto previsto dal d.m. n. 163 del 2018, a sua volta attuativo dell'art. 1, comma 633, della l. n. 205 del 2017. Quest'ultima disposizione è finalizzata a «sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale», nonché a «valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e [...] individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica».

L'art. 8, comma 5, del d.m. n. 163 ha stabilito che, in sede di valutazione dei titoli dei candidati al concorso, sarebbe stato attribuito «fino ad un massimo di 15 punti per l'**anzianità maturata in attività di ricerca**, in coerenza con i criteri fissati con il Decreto Ministeriale che destina specifiche risorse al reclutamento di “giovani ricercatori”, [...] articolati con le seguenti modalità: // • **15 punti**, se il numero di anni dal conseguimento del Dottorato di Ricerca o dal compimento del triennio di esperienza maturata in attività di ricerca successivamente al conseguimento della laurea (specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento) è inferiore ai 5 anni; // • **7 punti**, se il numero di anni dal conseguimento del Dottorato di Ricerca o dal compimento del triennio di esperienza maturata in attività di ricerca successivamente al conseguimento della laurea (specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento) è compreso tra i 5 e i 7 anni; // • **3 punti**, se il numero di anni dal conseguimento del Dottorato di Ricerca o dal compimento del triennio di esperienza maturata in attività di ricerca successivamente al conseguimento della laurea (specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento) è compreso tra i 7 e i 10 anni; // • **0 punti**, se il numero di anni dal conseguimento del Dottorato di Ricerca o dal compimento del triennio di esperienza maturata in attività di ricerca successivamente al conseguimento della laurea (specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento) è superiore ai 10 anni».

I posti messi a concorso sono stati ripartiti tra differenti macroaree e posizioni, in base a quanto indicato nella «Relazione Istruttoria Reclutamento Giovani Ricercatori», approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 72 del 20 luglio 2018 (**allegato n. 8**).

Il dott. Mauro Roncarelli, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, con un'esperienza di ricerca ultradecennale sempre in qualità di "precario", ha presentato domanda di partecipazione al concorso in esame con riferimento alla Macroarea 1, Macroarea Tematica 1.2, posizione 4, settore di ricerca «*Emissione termica da ammassi di galassie e struttura su larga scala: simulazioni idrodinamiche e osservazioni*», struttura di ricerca OAS Bologna.

Dopo lo svolgimento delle prove d'esame e la valutazione dei titoli presentati dai candidati è stata adottata ed approvata la graduatoria di merito impugnata in questa sede, nella quale il ricorrente risulta collocato al quinto posto, con un punteggio pari a **76 punti**.

Con il presente ricorso il dott. Mauro Roncarelli intende far valere l'illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 E DELL'ART. 97 COST. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTE ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E INTRINSECA CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2000/78/CE E DEL D.LGS. N. 216 DEL 2003

La previsione, sopra riportata per esteso, dell'art. 8, comma 5, del bando è illegittima nella misura in cui prevede l'attribuzione di un punteggio fino a 15 punti per l'anzianità maturata nella ricerca. L'anzianità è intesa non nel senso che a più anni di esperienza corrisponde un punteggio proporzionalmente maggiore (il che avrebbe una sua logica), ma nel senso che viene premiata la minor distanza dalla data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Come si è visto, tale criterio ha comportato l'attribuzione di un maggior punteggio a coloro i quali hanno conseguito il dottorato di ricerca da minor

tempo rispetto a coloro che, invece, sono in possesso di tale titolo da più anni.

Ebbene, tale criterio si pone in netto contrasto, sotto diversi profili, con i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., nonché con il principio secondo cui «*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*» (art. 51 Cost.). Oltre che, ovviamente, con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

1.1 In primo luogo, tali principi impongono che le procedure di accesso alla pubblica amministrazione siano ispirate, *in primis*, al criterio della **meritocrazia**.

A ben vedere, invece, la previsione qui gravata produce esattamente l'**effetto opposto**. Esempigrazia: a parità di età, chi ha impiegato più tempo a conseguire il titolo – magari perché ha iniziato il dottorato a distanza di molti anni dalla laurea, o perché ha impiegato più tempo per laurearsi o per concludere il corso di dottorato – risulta premiato rispetto a chi lo ha conseguito subito dopo essersi laureato, e comunque senza eccedere i canonici tre anni di durata del relativo percorso. E l'ipotesi sarebbe ancora più paradossale se si immagina che, non essendovi notoriamente limiti di età per la iscrizione ad un dottorato di ricerca, ben potrebbe aver conseguito il titolo da minor tempo uno studioso **anagraficamente molto più anziano** di quello che, invece, lo ha conseguito da un tempo maggiore.

In altri termini, il meccanismo premiale in esame, al quale è stato peraltro riservato il considerevole peso di 15 punti su 50 – pari al 30% nell'ambito della valutazione dei titoli –, oltre a non avere alcuna attinenza con il merito (perché la data di conseguimento del dottorato non dice nulla, evidentemente, in ordine alle maggiori o minori capacità di un ricercatore), rischia di premiare addirittura il demerito, senza peraltro garantire il raggiungimento dello scopo che si prefigge, che sarebbe quello di avvantaggiare i più “giovani” dal punto di vista

dell'età (questa almeno è senz'altro l'intenzione della disposizione di rango legislativo).

Per avere ancora maggiore contezza dell'assurdità del criterio in esame, si può pensare a questa situazione. Tizio e Caio si sono iscritti insieme all'Università nel 1998. Tizio si è laureato in appena 4 anni e, subito dopo la laurea, ha iniziato il dottorato di ricerca. Tre anni dopo, nel 2005, egli ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, ed ha intrapreso una lunga serie di collaborazioni di vario tipo con l'università e con altre istituzioni di ricerca, maturando una ragguardevole esperienza da ricercatore. Caio, invece, si è laureato con molto ritardo, nel 2006, ed ha iniziato il dottorato di ricerca nel 2008, portandolo a termine, dopo un anno di proroga, nel 2012. Dopodiché anche lui ha iniziato a collaborare in vario modo con enti di ricerca. Ebbene, nella procedura in esame, Tizio avrebbe ottenuto 0 punti per il criterio della anzianità, essendo trascorsi oltre dieci anni dal conseguimento del dottorato da parte sua. Caio, invece, ne avrebbe ottenuti ben 7!

Tutto ciò rappresenta, all'evidenza, un'autentica assurdità, peraltro già stigmatizzata, in casi analoghi, dalla giurisprudenza di codesto Tar.

Pronunciandosi sulla disposizione dell'art. 9, comma 2, del d.m. del Ministro della Salute 7 marzo 2006, come modificato dal decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2017, il quale prevedeva che «**in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea**», la sentenza della Sez. III-*Quater*, 3 gennaio 2019, n. 27, richiamando a sua volta altra giurisprudenza, ha affermato quanto segue:

«b) sul piano eminentemente pratico, la applicazione della suddetta disposizione ha comportato che concorrenti più anziani della ricorrente che hanno tuttavia conseguito il titolo di studio (laurea) più tardi riguardo alla medesima (circa 8, secondo quanto affermato dalla ricorrente e non altrimenti contestato dalle due intime amministrazioni statali e regionali) abbiano comunque acquisito una posizione migliore in graduatoria. Ciò sta a significare che

studenti “fuori ruolo” siano stati de facto indebitamente premiati rispetto a candidati che – come la ricorrente stessa – abbiano svolto il relativo corso di studi con maggiore continuità e soprattutto regolarità:

c) la applicazione concreta di una simile disposizione (preferenza per la “minore anzianità di laurea”) disvela dunque una propria **intrinseca irrazionalità dal momento che finisce per premiare studenti meno meritevoli** (in quanto “fuori corso”) rispetto ad altri che, sebbene più giovani, abbiano invece terminato gli studi prima di loro ma senz’altro “in corso”: il tutto con inevitabile **violazione dei principi posti a presidio dell’art. 97 Cost. e dunque con il principio meritocratico che, giocoforza, dovrebbe permeare l’intero sistema dei pubblici concorsi:**

d) non è un caso infatti che l’art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997, abbia unicamente previsto, quale titolo di preferenza tra due o più candidati con pari punteggio al termine delle prove concorsuali, la più giovane età. Senza nulla aggiungere circa il momento relativo al conseguimento del titolo di studio, pena il probabile concretizzarsi di situazioni simili a quella del caso di specie;

e) in questa stessa direzione non coglie nel segno l’eccezione al riguardo formulata dalla difesa della Regione Toscana, atteso che candidati più giovani, i quali abbiano conseguito il necessario titolo di studi in tempi più recenti rispetto alla ricorrente, comunque continuerebbero a precedere la ricorrente stessa per via della citata disposizione di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997».

1.2 Il criterio adottato si appalesa illegittimo anche sotto il profilo della mancanza di proporzionalità.

In particolare, sebbene il concorso in esame sia stato bandito anche (ma non solo) per dare attuazione al disposto normativo volto ad agevolare, tra l’altro, l’ingresso dei giovani nel mondo della ricerca, è evidente che l’Amministrazione resistente avrebbe potuto garantire tale forma di agevolazione senza prevedere l’attribuzione di un punteggio così elevato per la

minore anzianità considerata a partire dalla data di conseguimento del dottorato.

D'altra parte, questo criterio non è il solo ad essere stato introdotto a favore dei "giovani".

Scorrendo la disposizione dell'art. 8, comma 5, del bando, infatti, si legge che la Commissione avrebbe avuto a disposizione sino ad un massimo di 15 punti per la valutazione del *curriculum* e della produzione scientifica **da rapportare all'anzianità del candidato.**

Non solo. Il bando ha previsto l'attribuzione di ulteriori 15 punti per la valutazione di massimo 5 pubblicazioni.

Chiaramente, anche questo elemento è volto ad agevolare chi, in ragione della sua giovane età, probabilmente non ha ancora prodotto un ingente numero di pubblicazioni.

La natura fortemente premiante anche di quest'ultimo criterio si può agevolmente ricavare da un semplice raffronto con quanto dispone la legge in materia di reclutamento di ricercatori universitari.

L'art. 24, comma 2, lett. c), della l. n. 240 del 2010, infatti, prevede – per il reclutamento di ogni tipologia di ricercatore, anche quelli di cui al comma 3, lett. a) – che il numero massimo di pubblicazioni che i candidati dovranno produrre non potrà essere inferiore a **dodici**: più del doppio di quelle previste in questa procedura concorsuale.

Del resto, la idoneità di questi ultimi due criteri a raggiungere l'obiettivo del preferenziale accesso dei giovani nel mondo della ricerca, **senza per questo rinunciare a premiare innanzitutto il merito**, è dimostrata anche dalla circostanza per cui lo stesso INAF, in passato, ha ritenuto sufficiente introdurre analoghe forme di garanzie per i "giovani".

Il riferimento è al concorso per giovani ricercatori indetto dall'INAF nel 2016, nel cui bando (**allegato n. 9**) si legge che la Commissione, in sede di valutazione dei *curricula* e delle pubblicazioni, avrebbe dovuto tener conto del

«grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilità assunte in relazione **anche** all'anzianità dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca» (art. 5, comma 5, lett. c), nonché del «grado di rilevanza e collocazione di interventi a conferenze nazionali o internazionali **anche** in relazione all'anzianità dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca» (art. 5, comma 5, lett. f).

Come si vede, in tale sede, l'Istituto ha ritenuto di agevolare i giovani ricercatori correlando l'anzianità dal conseguimento del titolo ad altri criteri di valutazione dei titoli dei candidati, anziché in termini **assoluti** come nel caso di specie.

Né alcun rilievo può assumere la circostanza per cui tale concorso era stato bandito sulla scorta del precedente d.m. n. 105 del 2016 (di attuazione all'art. 1, comma 247, della l. n. 208 del 2015), mentre quello gravato in questa sede è stato indetto sulla base del d.m. 163 del 2018, dal momento che le finalità ed il tenore letterale dei due testi normativi citati sono identici. Sia l'art. 1, comma 4, del d.m. n. 163, sia l'art. 1, comma 5, del d.m. n. 105 forniscono infatti la stessa definizione di giovani ricercatori: «Per giovani si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni».

La mancanza di proporzionalità e di ragionevolezza sin qui denunciate sono rese ancor più gravi dal *quantum* di rilevanza attribuito al criterio in esame.

Come si è visto, infatti, per l'anzianità dal conseguimento del titolo è stato previsto di attribuire sino a 15 punti.

Orbene, è evidente che, su un punteggio complessivo pari a 100 punti, l'attribuzione o la decurtazione di 15 punti può “spostare” la situazione del candidato in maniera determinante. Si prenda l'esempio della dott.ssa Giulia Despali: ella è attualmente **terza** in graduatoria, con un punteggio pari a 81,1, con uno scarto rispetto alla seconda di 1,6 punti. Se dal suo punteggio complessivo (e da quello degli altri candidati) si decurtassero i punti ricevuti per il criterio dell'anzianità, la dott.ssa Despali si ritroverebbe con un punteggio pari

a 66,1 e questo la collocherebbe al **quinto** posto della graduatoria di merito, con un distacco di ben 8 punti rispetto al quarto classificato.

Da questo esempio emerge inequivocabilmente l'**irrazionalità** intrinseca del criterio in esame.

Senza contare, poi, il fatto che, per il criterio dell'anzianità, è stato previsto lo stesso punteggio stabilito per il *curriculum* e per la produzione scientifica, con il rischio di “compensare” integralmente un'eventuale votazione bassa ricevuta in queste ultime voci, che invece dovrebbero assumere un rilievo determinante in vista della individuazione dei candidati migliori.

E non si tratta di certo di un'ipotesi astratta: è sufficiente scorrere gli allegati ai verbali nn. 2 e 3, contenenti la valutazione dei titoli, per constatare che, con riferimento alla macroarea tematica 1.2, posizione 4, tutti i candidati che hanno ottenuto i 15 punti per il criterio dell'anzianità avrebbero diversamente ricevuto un punteggio inferiore a quello di **30 punti** riportato dal dott. Roncarelli, il quale non ha ottenuto alcun punto per il criterio della minore anzianità.

Se si procedesse a decurtare il punteggio dei 15 punti per l'anzianità, infatti, si creerebbe la seguente situazione:

- la dott.ssa Giulia Despali otterrebbe un punteggio pari a (**39,6** – 15 =) **24,6 punti**;
- il dott. Matteo Costanzi Cerbolini otterrebbe un punteggio pari a (**32,2** – 15 =) **17,2 punti**;
- la dott.ssa Francesca Loi otterrebbe un punteggio pari a (**32,4** – 15 =) **17,4 punti**;
- il dott. Emiliano Munari otterrebbe un punteggio pari a (**36,8** – 15 =) **21,8 punti**.

Tutti punteggi di gran lunga inferiori ai 30 punti del ricorrente, il quale, come si è detto, ha ricevuto 0 punti per il criterio dell'anzianità. È del tutto

evidente che ciò non può essere accettato e merita di essere stigmatizzato nella presente sede giurisdizionale.

1.3 Discende da quanto sin qui esposto che gli atti impugnati, a cominciare dallo stesso decreto ministeriale che ha definito il “giovane ricercatore” come quello che ha conseguito il titolo di dottore di ricerca da meno di 5 anni, oltre a contrastare con tutti i richiamati principi del diritto nazionale, entrano in rotta di collisione anche con i principi affermati in sede europea, giacché la direttiva 2000/78/CE vieta tutte le discriminazioni fondate sull'età «*per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento*» (art. 1). La giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età è subordinata al perseguimento di una «*finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale*», e richiede sempre che «*i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano **appropriati e necessari***».

Si è visto che, nel caso di specie, **non vi è alcun rapporto di consentaneità tra lo strumento utilizzato e lo scopo perseguito**, tanto è vero che l'applicazione del criterio della minore distanza dal dottorato, come si è visto, potrebbe addirittura produrre l'effetto contrario del reclutamento di coloro che sono meno giovani (anagraficamente) e, al tempo stesso, meno preparati.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, stante la palese illegittimità del criterio per cui si è provveduto a valorizzare, in termini di punteggio, la minore anzianità dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca, i punteggi attribuiti ai candidati e la graduatoria finale di merito devono essere così rideterminati:

1. dott. Massimo Gaspari: (91,5 - 7 =) 84,5 punti
2. **dott. Mauro Roncarelli: (76 - 0 =) 76 punti**
3. dott.ssa Veronica Biffi: (82,7 - 7 =) 75,7 punti

4. dott. Lorenzo Lovisari: (77,1 – 3 =) 74,1 punti
5. dott.ssa Giulia Despali (81,1 - 15 =) 66,1 punti
6. dott. Bartalucci Jacopo (69,5 - 7 =) 62,5 punti
7. dott. Emiliano Munari (72,8 - 15 =) 57,8 punti
8. dott. Matteo Costanti Cerbolini (67,8 - 15 =) 52,8 punti
9. dott.ssa Francesca Loi (69,4 - 15 =) 54,4 punti.

Si chiede dunque la condanna dell'Amministrazione resistente a correggere la graduatoria in tal senso.

2. IN SUBORDINE: ANNULLAMENTO DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSUALE

In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere non sufficiente l'eliminazione della voce di punteggio gravata per ristabilire la legittimità dell'azione amministrativa, si chiede a codesto Tar di voler annullare l'intera procedura concorsuale relativa alla Macroarea 1, Macroarea tematica 1.2, posizione 4, affinché l'Amministrazione provveda alla riedizione di una procedura concorsuale legittima, che dia al dott. Roncarelli la possibilità di concorrere in condizioni di parità di trattamento con gli altri candidati.

La subordinata domanda di annullamento si fonda sulle medesime illegittimità denunciate nel primo motivo di ricorso, che qui si intendono richiamate per ovvie ragioni di sinteticità.

Istanza di misure cautelari

Il tempo fisiologicamente necessario per addivenire ad una definizione nel merito della presente controversia potrebbe rendere un'auspicata pronuncia di accoglimento del ricorso *inutiliter data*.

Nelle more, infatti, la procedura concorsuale si concluderebbe definitivamente, con la conseguenza per cui l'Amministrazione dovrebbe sostenere i costi di una riapertura dei lavori della, ormai sciolta, Commissione esaminatrice al fine di procedere alla rideterminazione dei punteggi e alla

redazione di una nuova graduatoria finale di merito.

Inoltre, nell'eventualità in cui il Collegio valutasse di accogliere la subordinata domanda di annullamento del concorso, con conseguente riedizione dello stesso, le illustrate esigenze cautelari si farebbero ancora più pressanti, essendo possibile che nelle more vengano effettuate la chiamata e la presa di servizio del vincitore.

Si chiede pertanto al Collegio di voler sospendere i provvedimenti impugnati o di adottare la misura cautelare ritenuta più opportuna a preservare interinalmente gli effetti di un auspicato accoglimento nel merito del ricorso.

Istanza di notifica per pubblici proclami

Essendo stata proposta, seppur in subordine, una domanda di annullamento dell'intera procedura concorsuale per la Macroarea 1, Macroarea tematica 1.2, posizione 4, si rende necessario estendere il contraddittorio a tutti coloro che hanno partecipato alla stessa.

Non essendo il dott. Roncarelli in possesso degli indirizzi di residenza di questi ultimi e, peraltro, essendo alcuni di loro residenti all'estero, una notifica per ogni controinteressato allungherebbe oltremodo i tempi di giudizio ed avrebbe un costo rilevante per il ricorrente.

Si chiede, pertanto, al Presidente del Collegio di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'INAF.

Per questi motivi

si chiede a codesto Tar di voler annullare gli atti impugnati e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a collocare il ricorrente nel secondo posto in graduatoria; in subordine, di voler annullare l'intera procedura concorsuale per la Macroarea 1, posizione 4. Con vittoria di spese e onorari di

giudizio.

Trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 325,00.

Roma, 20 novembre 2019

avv. prof. Giuliano Grüner

avv. Federico Dinelli

avv. Maria Eugenia Albè